


COMUNE DI BISSONE



Messaggio Municipale

No. 5/2014

Proponente l'abrogazione del Regolamento comunale
sull'Azienda Municipale Lido del 04.05.1973

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente l'abrogazione del Regolamento comunale sull'Azienda Municipale Lido del 04.05.1973.

Premessa

Il Lido comunale è una struttura di proprietà del Comune ed è inserito nel bilancio quale bene amministrativo conformemente all'art. 177 LOC.

La sua amministrazione e la sua gestione sono regolati da un Regolamento comunale sull'Azienda Municipale Lido datato 04.05.1973.

Questo Regolamento prevede all'art. 3 la presenza di una Commissione Amministratrice di 7 membri con il compito di supportare il Municipio nelle sue decisioni e di preavvisare le proposte municipali.

Nonostante questa norma, la Commissione Amministratrice non è mai stata designata poiché non permette una gestione efficace della struttura. Inoltre l'Azienda Municipale Lido, come previsto dall'art. 1 del Regolamento, non è mai stata costituita conformemente alla Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 e la sua gestione è sempre stata allibrata nei rami della gestione comunale, segnatamente il dicastero Cultura, Sport e Tempo Libero.

A questo proposito, considerato quanto precede e sottolineata la necessità per la struttura di avere un organo flessibile in grado di prendere decisioni nell'immediato per quanto riguarda la sua amministrazione e la sua gestione (ad esempio per stabilire gli orari di apertura e di chiusura, per l'approvazione delle tariffe d'entrata, per l'assunzione del personale stagionale di servizio, ecc.) si propone l'abrogazione del Regolamento comunale sull'Azienda Municipale Lido.

Con l'abrogazione del Regolamento, si permette al Municipio, in qualità di organo responsabile di amministrare i beni amministrativi del Comune nei termini degli artt. 54 ROC e 179 LOC, di emanare una specifica Ordinanza municipale per la gestione della struttura Lido, conformemente all'art. 192 LOC.

Ci preme inoltre sottolineare, che per quanto riguarda gli investimenti e le spese di natura corrente, queste ultime sottostanno sempre alla sorveglianza ed all'approvazione da parte del Legislativo comunale, conformemente agli artt. 13 cpv. 1 lett. c), e) f), 42 cpv. 2 e 155 LOC.

Dispositivo decisionale

Sulla base di quanto sopra esposto, chiediamo all'onorando Consiglio comunale di voler


risolvere:

1. È abrogato il Regolamento comunale sull'Azienda Municipale Lido del 04.05.1973.

Con ogni ossequio.


Bissone, 12 marzo 2014
RM 211/2014

il Sindaco:



Sergio De Toni

per il Municipio:



il Segretario:




Fabrizio Gervasoni

Per esame e rapporto:

- Commissione della gestione
- Commissione delle opere pubbliche
- Commissione delle petizioni e naturalizzazioni

Allegato: Regolamento comunale sull'Azienda Municipale Lido del 04.05.1973.



Comune di Bissone

Regolamento

Azienda Municipale Lido Bissone

Art. 1 L'Azienda Municipale Lido, denominata in seguito AML, ha per scopo la gestione del Lido comunale.
La stessa viene amministrata a sensi della legge cantonale sulla municipalizzazione.

Art. 2 Organi dell'AML sono:

1. Il Consiglio comunale.
2. Il Municipio.
3. La commissione Amministratrice di sette membri, di cui al massimo due Municipali.
4. La Commissione di revisione.

Funge da Commissione di revisione la Commissione di Gestione del Consiglio comunale.

La carica di membro della Commissione Amministrazione è incompatibile con quella di membro della Commissione di Gestione

Art. 3 La commissione Amministratrice cura l'esercizio a l'amministrazione generale del Lido. Ha in particolare le seguenti competenze:

1. Preavvisa al Municipio i periodi e orari di apertura;
2. Preavvisa la nomina del personale addetto al Lido; l'assunzione di personale provvisorio, l'appalto della Buvette a seguito di regolare concorso pubblico;
3. Esercita il controllo sulle entrate e sulle spese, sul servizio di cassa e dei sorveglianti ai bagni e su tutto quanto è inerente all'esercizio del Lido e alla manutenzione degli impianti;
4. Dispone per l'osservazione del Regolamento da parte degli utenti e riferisce al Municipio il nome dei trasgressori proponendo le sanzioni del caso;
5. Preavvisa al Municipio di anno in anno le tariffe da applicare durante la stagione.

Art. 4 Le tariffe saranno stabilite dal Municipio sentito il preavviso della Commissione Amministratrice.

Art. 5 Il Lido sarà aperto in data e negli orari che saranno stabiliti secondo le condizioni atmosferiche. In caso di anticipata chiusura giornaliera a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli o in caso di chiusura temporanea per cause di forza maggiore gli utenti non avranno diritto di alcun rimborso sul prezzo d'entrata, così pure i detentori di abbonamenti nel caso di anticipata chiusura della stagione dei bagni.

La chiusura giornaliera del Lido sarà annunciata al minimo un quanto d'ora in anticipo con apposito segnale. Al segnale tutti i bagnanti devono vestirsi in tempo per lasciare il recinto puntualmente prima della chiusura.

Art. 6 I bambini di età inferiore ai sei anni possono accedere al Lido solo se accompagnati da adulti.

Art. 7 Al sabato e ai giorni festivi possono essere applicate limitazioni di frequenza.

Art. 8 L'uso delle piscine da parte di Società, per allenamento o per gare sportive, è subordinato a speciali concessioni ed alle prescrizioni del Municipio.

In tali casi si possono riservare le vasche alle Società, così come in determinati giorni e orari le vasche possono essere riservate alle scolaresche ed ai corsi di nuoto, senza che gli utenti abbiano diritto a reclami e rimborsi.

Art. 9 I bagnanti ed i visitatori devono sottomettersi alle disposizioni emanate del Municipio e agli ordini dei sorveglianti. Chiunque incorre in infrazioni alle disposizioni potrà essere invitato dai sorveglianti a lasciare il recinto e verrà segnalato alla Commissione Amministratrice. Gli utenti del Lido devono evitare di disturbare l'ordine e il decoro all'interno del recinto, e mantenere un contegno corretto e decente.

Le consumazioni in recipienti di vetro devono avvenire unicamente nelle adiacenze della Buvette.

In particolare è vietato:

- sputare sul terreno e nelle vasche,
- disturbare i bagnanti con spruzzi e rumori molesti,
- tuffarsi nella piscina dai lati laterali,
- rincorrersi sulle zone verdi,
- cambiarsi all'esterno degli spogliatoi,
- gettare sul terreno e nelle vasche carta, resti di alimentari, mozziconi di sigari e sigarette e qualsiasi altro materiale (appositi cestini per rifiuti sono installati nel recinto),
- alle persone con capelli lunghi entrare in acqua senza cuffia,
- portare cani o altri animali nel recinto,
- l'uso con volume eccessivo, di radioline ed altri apparecchi sonori,
- l'accesso ai locali di servizio,
- il fotografare persone senza la loro autorizzazione,
- l'uso per gioco delle attrezzature di salvataggio,
- l'accesso alle biciclette,

- il gioco del calcio ed altri giochi con palle dure ed altri attrezzi pericolosi.

- Art. 10 In caso d'allarme tutti i bagnanti devono lasciare le vasche e lasciare libero l'ingresso di servizio.
- Art. 11 È fatto obbligo, prima di entrare nelle vasche, di far uso dei gabinetti e delle docce.
È permesso lavarsi con sapone solo nei locali con doccia.
È assolutamente vietato sciacquarsi dal sapone nelle vasche o sotto le docce esterne.
All'uscita degli spogliatoi e al ritorno agli stessi è fatto obbligo di disinfezione dei piedi usando le apposite apparecchiature installate all'esterno degli accessi agli spogliatoi stessi.
- Art. 12 L'uso della vasca grande è vietato alle persone che non sanno nuotare.
Anche il bagno nel lago è vietato a chi non sa nuotare.
- Art. 13 Persone ubriache, persone con ferite aperte, eczema o altre malattie della pelle, non hanno accesso alle vasche.
- Art. 14 L'AML declina qualsiasi responsabilità per oggetti, valori, vestiario avariati o mancanti.
È ammesso il deposito di valori alla cassa.
- Art. 15 Il personale addetto al Lido ha l'obbligo di segnalare subito alla Commissione Amministratrice e per essa al suo Presidente, il nome dei trasgressori al presente Regolamento.
- Art. 16 L'AML declina qualsiasi responsabilità in caso d'infortuni.
Il personale è comunque incaricato di prestare i primi soccorsi, valendosi del materiale in dotazione e di richiedere immediatamente l'intervento di un medico qualora ne fosse il caso.
- Art. 17 Le infrazioni al presente Regolamento saranno punte dal Municipio con una multa fino a Fr. 300.— .
Resta riservata l'azione civile e penale.
In casi particolarmente gravi ai responsabili potrà essere vietato l'ulteriore accesso al Lido.
- Art. 18 Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
Approvato dal Consiglio comunale il 04.05.1973.